



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04467 DEL DEP. DI BIASE
ED ALTRI (res. n. 436 del 27 febbraio 2025)**

R I S P O S T A

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto verte sul trasferimento di un detenuto minorenne, di quattordici anni, dall'istituto penale minorile di Milano a quello di Roma, sulla premessa che gli unici parenti del minore sono due fratelli residenti a Milano e a Torino, motivo per cui si chiede quali iniziative si intendano avviare per avvicinare il minore detenuto ai suoi familiari.

Premesso che l'assenza nel testo dell'interrogazione di elementi idonei ad individuare il procedimento penale in questione, considerato che unici elementi forniti sono il luogo della precedente detenzione (Milano) e l'età del minore (quattordici anni), non consente di individuare un ufficio giudiziario al quale chiedere eventuali informazioni, per cui non si è in grado di effettuare alcuna attività istruttoria in merito, elementi utili al fine di dare riscontro all'atto ispettivo in oggetto, sono stati forniti dal competente Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Secondo quanto riferito dalla Direzione Generale, in data 24 gennaio 2025 la direzione dell'Istituto penale per i minorenni di MILANO inviava al Dipartimento la richiesta di trasferimento di due utenti ad altro I.P.M., in ragione del numero di minori presenti nella struttura. Come specificato nella richiesta, in quel

momento presso l'istituto lombardo erano presenti 69 detenuti, a fronte di 45 posti disponibili.

In considerazione del quadro rappresentato, era imprescindibile dare seguito alla richiesta di trasferimento pervenuta, non essendovi altrimenti la possibilità di collocare altri utenti nelle sezioni detentive dell'istituto, al fine di garantire un adeguato e personalizzato percorso trattamentale.

Poiché in quel frangente anche gli altri istituti del nord e centro Italia si trovavano, purtroppo, in una situazione di eccedenza rispetto alla capienza (Torino: +7; Treviso: +12; Bologna: +9 e Firenze: +10), si è proceduto ad operare l'unica scelta opportuna praticabile, ossia quella di assegnare i due minori all'I.P.M. di Roma, tenendo comunque sempre conto dell'esigenza di limitare il più possibile l'allontanamento dei ragazzi dal loro luogo di provenienza.

Si precisa che in materia di trasferimenti, il Dipartimento profonde grandi sforzi nel garantire il rispetto dei principi dettati dall'ordinamento penitenziario, ed *in primis* del diritto alla territorialità dell'esecuzione, sempre contemperando e assicurando il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena con quello dell'idoneo e personalizzato percorso trattamentale.

Per assicurare ciò, il criterio che deve informare le scelte dell'Amministrazione, in caso di necessario sfollamento della struttura per esubero di presenti consiste, secondo i dettami di varie circolari dipartimentali emanate da diverse amministrazioni, nell'evitare, ove possibile, o quanto meno nel ridurre al minimo, il trasferimento di ristretti il cui allontanamento inciderebbe sull'andamento del percorso trattamentale già avviato, rispetto a nuovi giunti o a coloro che hanno fatto ingresso nell'istituto più di recente, per i quali non sia stato ancora possibile definire il progetto educativo individuale proprio in virtù della loro brevissima permanenza. E ciò, anche in presenza di eventuali familiari nel territorio di provenienza, in considerazione del fatto che il tempo trascorso in carcere deve sostanziarsi, innanzitutto, in un progetto rieducativo concreto, che contempli primariamente la vita e le attività in istituto e in cui certamente

anche l'apporto della famiglia, se esistente, è un corollario importante.

Nello specifico, i due minori segnalati, fra cui quello individuato nell'interrogazione parlamentare in questione, rientravano nel novero di coloro che avevano fatto ingresso in istituto in data più recente; in particolare, il minore di cui trattasi era entrato nell'I.P.M. di Milano il giorno 23 gennaio 2025, provenendo dal locale C.P.A.; da qui, la scelta obbligata di farlo rientrare nell'esiguo numero di ragazzi trasferiti.

Rispetto a tali trasferimenti, si precisa comunque che, in questi casi, è prassi consolidata dell'Amministrazione procedere, non appena se ne creino le condizioni, al rientro, dei ristretti precedentemente allontanati, presso l'istituto penale del territorio di provenienza.

Purtroppo, nel caso di specie, nel breve lasso di tempo trascorso dalla fine del mese di gennaio ad oggi, lo stato di sovraffollamento nell'I.P.M. di Milano si è mantenuto costante, non consentendo, allo stato, il rientro del minore.

Un'ulteriore precisazione giova fare in merito al principio di residualità della detenzione menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, al fine di sottolineare, da un lato, che la scelta della misura cautelare da applicare spetta in modo esclusivo alla Magistratura minorile, che ne fa rigorosa applicazione, sempre ispirandosi al rispetto dei canoni costituzionali, prima ancora che ordinamentali, e dall'altro che – proprio a salvaguardia del richiamato principio – il competente Dipartimento sta operando costantemente nella costituzione di nuove comunità socio-educative ad alta integrazione sanitaria, onde consentire l'accoglienza di una cospicua parte di utenza, contraddistinta da disagi di natura psicologica, come pure da abuso di sostanze.

Per tornare, comunque, all'argomento principale, va rilevato che, per quanto attiene ai contatti con i familiari da parte dei minori, nell'impossibilità di effettuare colloqui diretti ed in sostituzione di quest'ultimi, i ristretti usufruiscono regolarmente di videochiamate e conversazioni telefoniche, con frequenza e durata espressamente previste dall'art. 19 del D.L. vo 121/2018.

Non appare superfluo, infine, sottolineare che, nella vicenda specifica, dall'esame della documentazione in atti, l'allontanamento del minore dai fratelli, è stato arginato assicurandogli comunque adeguati contatti familiari, posto che – secondo quanto risulta agli atti dell'Ufficio Matricola dell'I.P.M. di Roma – finora e per sua scelta il minore in questione ha fatto richiesta di effettuare videochiamate e telefonate esclusivamente con la madre, che vive in Marocco e non con i fratelli, rispettivamente residenti a Milano e Torino, cui gli interroganti fanno espresso riferimento nella loro Premessa.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)